

30 Novembre 2023

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS N. 36/2023

Relatore:

AVV. NICOLA GIAMPAOLO

Esperto Appalti Unità di
Missione PNRR MIMIT



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n.36/2023),

Entra in vigore il
1° aprile 2023

Acquista efficacia il
1° luglio 2023



PRINCIPI GENERALI (ART. 1-12)

Principio del risultato le stazioni appaltanti perseguono l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza

Principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici

Principio dell'accesso al mercato le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità

Altri principi: principio di buona fede e di tutela dell'affidamento principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale principio di auto organizzazione amministrativa principio di autonomia contrattuale principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

IL RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (ART. 15-16 + 51)

Viene ridisegnata la figura del RUP passando a responsabile del progetto dal **responsabile del procedimento** per circoscrivere gli ampi margini di discrezionalità ed evitare una eccessiva concentrazione di compiti e funzioni.

Data la delicatezza dei compiti e pesanti responsabilità, si prevede la facoltà per la SA ed enti concedenti di nominare un **responsabile per ogni singola fase** che può essere di grande ausilio per la macchina amministrativa. In questo modo, si potrà perimetrare i poteri del RUP per es. in sede di approvazione degli atti di gara, in sede di valutazione dell'anomalia delle offerte etc

L'**articolo 51**, rubricato "Commissione giudicatrice" - risulta composto da un unico comma essenziale e si riferisce: «Nel caso di aggiudicazione dei **contratti sottosoglia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP**, anche in qualità di presidente.»

Quindi, il percorso verso la definitiva cessazione del contrasto giurisprudenziale sulle **incompatibilità del RUP** a far parte del collegio giudicatore è segnato.



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

PROGETTAZIONE (art. 41-47)

Passaggio da tre a due **livelli di progettazione**:

- 1) **PFTE** - Progetto di fattibilità tecnico-economica che recepisce il Vecchio Progetto definitivo, fornendo gli aspetti tecnici ed economici utili al successivo avanzamento dell'opera.
- 2) **Il Progetto esecutivo** che definisce gli elementi di dettaglio .

All. I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

All. I.8 -Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Gli incentivi economici alle funzioni tecniche sono estesi a tutte le procedure di **affidamento**, ivi compresi gli affidamenti diretti. Le amministrazioni interessate, previa adozione di un **apposito regolamento**, corrispondono direttamente gli incentivi al personale considerato, con previsione di importi più elevati per coloro che utilizzano strumenti di modellazione informatica (art. 45).



AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (art. 48-55)

Stabilizzazione delle soglie previste per **l'affidamento diretto** e per le procedure negoziate senza bando nel decreto “semplificazioni” (D.L.n.76/2020).

Applicazione delle procedure ordinarie, previste per il “soprasoglia”, per l'affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo.

Divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, **il sorteggio o altro metodo di estrazione casual dei nominativi**, ad eccezione di situazioni particolari e specificamente motivate, del tutto residuali.

Esclusione dei termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale, per gli affidamenti “sottosoglia”.

Previsione da parte delle stazioni appaltanti negli atti di gara del metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nel relativo allegato, ovvero selezione dello stesso in sede di valutazione

All. II.1 -Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

All. II.2 -Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte



SUDDIVISIONE IN LOTTI (art. 58)

Viene introdotto il concetto della c.d. **suddivisione quantitativa** al fine di garantire l'effettiva partecipazione alle gare delle micro, piccole e medie imprese. Gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

In funzione dell'interesse pubblico ed organizzativo, la suddivisione in lotti dell'affidamento diviene la **modalità generale** per effettuare procedure di evidenza pubblica, **prevedendo un obbligo di motivazione** nel bando o nell'avviso di indizione della gara in caso di mancata suddivisione.

Una stazione appaltante può, inoltre, limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara.

Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di **aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente**, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte pervenute.



REVISIONE PREZZI (art. 60)


1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è **obbligatorio** l'inserimento delle **clausole di revisione prezzi**.
2. Queste clausole non sono immediatamente applicabili; si attivano solo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del **costo dell'opera, della fornitura o del servizio**, in aumento o in diminuzione, **superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa**, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di **costo di costruzione**;
 - b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici **dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie**.
4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, sul portale istituzionale dell'ISTAT. Con provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.



REVISIONE PREZZI (art. 60)

5. Per far fronte ai maggiori oneri della revisione prezzi, le SA utilizzano:

- a) nel limite del 50 %, le risorse appositamente **accantonate per imprevisti nel quadro economico** di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da **ribassi d'asta**, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le **somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante** e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.



QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI (art. 62-63)

Introdotta la **distinzione tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate**, stabilendo che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo **superiore a 500 000 euro**. Superato tale limite, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate.



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

TRASPARENZA DELLE PROCEDURE E ACCESSO AGLI ATTI **PER I CONCORRENTI NON DEFINITIVAMENTE ESCLUSI (art. 83-90)**

Publicazione di bandi e avvisi, a livello nazionale, sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante senza oneri

All. II.7 Caratteristiche relative alla pubblicazione

All. II.8 Informazioni contenute negli inviti ai candidati

All. II.9 Informazioni contenute negli inviti ai candidati



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

REQUISITI GENERALI E SPECIALI (art. 94-98)

È causa di esclusione 'cd automatica' di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto, la **condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile** per una serie di reati.

Eliminazione, ai fini dell'esclusione automatica dell'operatore, della rilevanza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (**c d patteggiamento**) per i reati " di cui all'art 94

Tipizzazione delle fattispecie rilevanti quali l'Illecito professionale, attraverso l'eliminazione della possibilità di valutare ogni condotta la cui gravità sia idonea ad incidere su affidabilità e integrità dell'impresa (art 98)

Eliminazione della possibilità di valutare il rinvio a giudizio e il c d ..“ patteggiamento» per i reati di cui all'art 98»



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (art. 108)

Soppressione del tetto del 30 per l'incidenza del prezzo nell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto solo per taluni contratti espressamente indicati

Possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere criteri premiali per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento



SUBAPPALTO 'A CASCATA' (art. 119-188)

L'art. 119 reca la disciplina del subappalto che come noto è “il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore”.

La nuova disposizione dovrebbe rappresentare, **il punto finale di adeguamento** della disciplina nazionale sul subappalto al diritto eurounitario per come interpretato negli anni dalla Corte di Giustizia dell'UE

L'attuale art. 119 per un verso mantiene le modifiche che erano state apportate all'art. 105 del Dlgs 50/2016 dal DI 18 aprile 2019, n. 32 conv. in legge 14 giugno 2019, n. 55 ("decreto Sblocca Cantieri") e dal DI 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge n. 29 luglio 2021, n. 108 (“decreto Semplificazioni bis”) al fine di snellire l'istituto e di recepire le indicazioni delle istituzioni europee finalizzate a rendere la disciplina nazionale conforme al diritto eurounitario.

Per altro verso, nella nuova disposizione oltre ad alcune piccole modifiche all'art. 105, sono state **recepiti le indicazioni della Commissione UE e della Corte di Giustizia UE che ancora erano rimaste inattuato riguardo la soppressione del cd. divieto di subappalto a cascata** previsto dall'art. 105, comma 19, Dlgs 50/2016, non senza però alcune incertezze applicative che verranno evidenziate nel seguito.



SUBAPPALTO 'A CASCATA' (art. 119-188)

Soppressione del limite quantitativo alla quota subappaltabile

L'art. 119 del Codice 2023 mantiene innanzitutto la soppressione del limite quantitativo generale e astratto alla quota di prestazioni subappaltabile, prevista nella versione ultima dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 così come risultante dalle modifiche intervenute nel corso dei sette anni di vigenza del Codice 2016.

Ricordiamo che l'art. 105, comma 2, del Dlgs 50/2016 nella sua versione originaria prevedeva che la quota massima di prestazioni subappaltabile **non potesse superare il 30% dell'appalto**, a prescindere dall'oggetto e del valore del contratto e dall'essenzialità delle sue prestazioni.

Ad avviso della Commissione UE un siffatto limite astratto e generalizzato non trovava corrispondenza nel diritto eurounitario e violava al contrario il principio secondo cui occorre favorire una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici, obiettivo a cui il subappalto è indirizzato.

In seguito, l'art. 49, comma 1, lett. a) del Dl 31 maggio 2021, n. 77, ha previsto che fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non potesse superare la quota del **50%** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Successivamente a tale data e dunque a **partire dal 1° novembre 2021** il limite quantitativo generale e astratto al subappalto è stato soppresso e tale eliminazione è stata mantenuta nell'art. 119 del Codice 2023.



SETTORI SPECIALI (art. 141-152)

Riconoscimento ai settori speciali di maggiore autonomia

Riconoscimento di poteri di autorganizzazione per le imprese pubbliche e i privati titolari di diritti speciali o esclusivi

Possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e la suddivisione in lotti senza obbligo di motivazione aggravata

Possibilità per le imprese pubbliche e per i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi di stabilire preventivamente le condotte ricomprese nella fattispecie escludente dell'illecito professionale



CONCESSIONI - PPP(art. 186-187)

Semplificando il quadro normativo di riferimento, si è proceduto alla **rimodulazione della disciplina** del partenariato pubblico-privato, in modo tale da incentivare la **partecipazione degli investitori istituzionali alle gare**. E' oggi possibile soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Pur consentendo alle amministrazioni di ricorrere a figure atipiche di partenariato, in attuazione della legge delega in materia, si è, al contempo, **definito il piano di ripartizione dei rischi** che contraddistingue tali contratti, con particolare riguardo all'interesse pubblico all'utilizzo del partenariato pubblico privato in un'ottica di risultato e di maggior efficienza economica.

La generale incentivazione dell'istituto si è accompagnata ad un rafforzamento della fase delle valutazioni consultive, alla possibilità di prevedere un **responsabile unico del partenariato** fra soggetti dotati di idonee competenze tecniche, nonché ad una più dettagliata disciplina della fase di programmazione.

Viene specificato **il termine di novanta giorni entro il quale l'ente concedente è tenuto ad esprimersi sulla fattibilità** della proposta di finanza di progetto, al fine di garantire al promotore tempi certi di definizione della procedura di affidamento.

Si è, infine, prevista **l'obbligatorietà della costituzione della società di scopo solo per gli affidamenti superiori alla soglia di rilevanza comunitaria**.

Project financing **solo su iniziativa privata**, ma nulla impedisce alle PPAA di 'sollecitare' il mercato con avvisi e manifestazione di interesse



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (art. 215)

Stabilizzazione dell'istituto del Collegio consultivo tecnico, previsto **in via obbligatoria** su richiesta di una delle parti per lavori "sopra soglia", con pronuncia avente natura di lodo "in assenza di una espressa volontà contraria"



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

COMPETENZE ANAC (art. 220-223)

Eliminazione delle Linee guida

Rafforzamento delle funzioni sanzionatorie e la titolarità in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, compreso l'elenco dei soggetti aggregatori, nonché l'anagrafe degli operatori economici



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DEROGA PER PNRR, PNC E COFINANZIATI DA FONDI STRUTTURALI UE

CONTINUANO AD APPLICARSI IL DL N 77 2021 E IL D L N 13 2023 ANCHE DOPO IL 1 LUGLIO 2023 E FINO AL 31 DICEMBRE 2026 **alle OPERE PNRR, PNC, COFINANZIATE DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UE NONCHÉ INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO** (ANCHE SE NON FINANZIATE CON DETTE RISORSE), nonché tutte le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, inclusi quelli dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

MINISTERO DEI TRASPORTI CIRCOLARE 12 LUGLIO 2023

Circolare MIT 12-7-2023

“Il regime giuridico applicabile agli affidamenti per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC Successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”.

La nota del Ministero, contiene importanti **chiarimenti interpretativi** rispetto agli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 per tali interventi (art. 225, c. 8 e del d.lgs. 36/23), alla luce del richiamo alle norme del dl 77/2021. Nel merito, la circolare chiarisce che la normativa applicabile, **anche dopo il 1 luglio 2023**, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, anche per i Comuni non capoluogo, è quella derogatoria di cui al regime speciale previsto dall'art. 1, c. 2 del dl 32/2019, come modificato dall'articolo 52 c.1, let. 1.2 del dl 77/2021, che richiama l'applicazione dell'articolo 37 c. 4; ma solo fino al 31 dicembre 2023.

In merito a ciò, per gli interventi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023, non si applica il sistema di qualificazione del nuovo codice appalti (art. 62 e 63), pertanto i comuni non capoluogo, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle succitate norme derogatorie, di cui alla precedente normativa sulla semplificazione (CUC istituite con Consorzi o convenzioni, Convenzioni con SA, ecc.), fino alla fine dell'anno – solo per tali specifici interventi – non devono qualificarsi



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

LE NORME SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Relatore:

AVV. ERNESTO BELISARIO

Esperto informatico–giuridico e
nelle tecnologie emergenti



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

TRATTAMENTO DATI: L'evoluzione della normativa

Dir. 95/46/CE



Direttiva relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati

Legge n. 675/1996



Recepimento in Italia della Direttiva europea

D. Lgs. n. 196/2003



Codice in materia di protezione dei dati personali

Regolamento (UE)
2016/679



Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali

D. Lgs. n. 101/2018



Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679

Decreto Legge
139/2021



Nuove modifiche al Codice Privacy



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

I principi del GDPR

liceità, correttezza e trasparenza	limitazione della finalità	minimizzazione dei dati
esattezza	integrità e riservatezza	limitazione della conservazione
accountability	privacy by design	privacy by default



I principi del GDPR

I dati personali sono:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (liceità, correttezza e trasparenza);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali (limitazione della finalità);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (limitazione della conservazione);
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (esattezza);
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza).

(Art. 5, par. 1, GDPR)



Privacy by design e ...

L'articolo 25 GDPR introduce il principio di privacy by design, un approccio concettuale innovativo che impone al titolare del trattamento l'obbligo di includere in qualsiasi progetto, fin dalla progettazione (“...by design” per l'appunto), gli strumenti e le corrette impostazioni a tutela dei dati personali degli interessati coinvolti.



Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

(Art. 25, par. 1, GDPR)



... Privacy by default



Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

(Art. 25, par. 2, GDPR)

Alcune tra le migliori pratiche per la corretta applicazione del principio di privacy by default sono le seguenti:


- raccogliere quanti meno dati possibile;
- limitare al minimo le condivisioni con soggetti terzi;
- Conservare i dati solo per il tempo strettamente necessario;
- trattare solo i dati necessari.



TRATTAMENTO DATI: I principi del GDPR

In linea con l'articolo 25, par. 1 GDPR, il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate per attuare i principi di protezione dei dati e integra nel trattamento le necessarie garanzie per adempiere ai requisiti normativi e tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

Adeguatezza



Efficacia

Con il termine «adeguate» ci si riferisce al fatto che le misure e le necessarie garanzie devono essere idonee a conseguire la finalità prevista, ossia devono attuare efficacemente i principi di protezione dei dati. Il requisito di adeguatezza è quindi strettamente connesso al requisito di efficacia.

L'articolo 25 GDPR non richiede l'attuazione di misure tecniche e organizzative specifiche, bensì che le misure e le garanzie scelte dal titolare siano specificamente connesse all'attuazione dei principi di protezione dei dati in relazione ad un determinato trattamento.

Il fatto che le misure siano o meno efficaci dipenderà quindi dal contesto del trattamento in questione e dalla valutazione di taluni elementi che devono essere presi in considerazione al momento dell'ideazione del trattamento stesso.



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Accountability

Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi previsti dal GDPR e in grado di provarlo. (c.d principio di «responsabilizzazione»)

(Art. 5, par. 2, GDPR)



Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

(Art. 24, par. 1 GDPR)



TRATTAMENTO DATI: I principi del GDPR

Misure Tecniche

La misura tecnica è affidata ad uno strumento, ad una macchina o ad un elaboratore. La conformità in questo caso, dipende dalla correttezza della programmazione della macchina e della sua funzionalità.

Esempi di misure tecniche:

Pseudonimizzazione (Encryption;
Masking; Tokenizzazione)

Misure Organizzative

La misura organizzativa è affidata ai comportamenti delle persone, conformi ad uno standard operativo codificato in regole aziendali/protocolli operativi.

Esempi di misure organizzative:

- Controlli degli accessi
- Controlli dei supporti cartacei
- Protezione ambienti e risorse di rete
- Gestione della password



Esempi di accountability

- Scelta e nomina dei responsabili.
- Adozione della documentazione privacy (procedure, informative privacy, registro dei trattamenti).
- Formazione del personale.
- Svolgimento di audit interni.
- Corretta gestione degli archivi digitali e analogici.
- Dimostrazione del corretto processo di acquisizione del consenso.




La nomina a responsabile del trattamento

Il titolare che per l'esecuzione delle proprie attività ricorre a fornitori i quali, nel corso dell'esecuzione del contratto, si trovano a trattare i suoi dati personali, è tenuto a nominarli responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Il responsabile del trattamento è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento e in base alle sue istruzioni.

(Art. 4, par. 1, n. 8 GDPR)



TRATTAMENTO DATI: La nomina a responsabile del trattamento

L'atto di nomina, ai sensi dell'art. 28, deve prevedere, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
- f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e
- h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.



(Art. 28, par. 3, GDPR)



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Contenuti essenziali dell'atto di nomina a responsabile



Audit e Misure di sicurezza

È importante che l'atto di nomina regoli e definisca le modalità di esecuzione degli audit.

Il responsabile del trattamento dei dati è tenuto a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal contratto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e contenuti nell'atto di nomina ex art. 28 GDPR.

Il responsabile del trattamento è inoltre tenuto a consentire e a contribuire alle attività di revisione e di audit.

È necessario che le misure di sicurezza minime che il responsabile del trattamento deve adottare siano definite nell'atto di nomina ex art. 28 GDPR.

2. MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE -AUDIT E DIRITTI DI VERIFICA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile, oltre a quanto previsto dall'Allegato 1, si obbliga ad adottare ed implementare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza (di seguito “**Misure**”) che – ai sensi dell'art. 32 RGPD siano adeguate ad eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, con l'obbligo di documentarle se richiesto dal Titolare.

Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio di propri funzionari a ciò delegati presso i locali del Responsabile o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle relative certificazioni esterne audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle Misure della presente Nomina.



Data breach

In caso di violazione della sicurezza, il responsabile del trattamento, appena ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva comunicazione al titolare.

1. ISTRUZIONI GENERALI AL RESPONSABILE

Il Responsabile - così individuato e nominato, in relazione ai trattamenti di dati personali rientranti nell'ambito operativo e funzionale di propria competenza - sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le attribuzioni di seguito elencate e dunque dovrà:

11. notificare al MIMIT, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le ventiquattro (24) ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, se si sia verificato un Data breach anche presso i propri Sub-responsabili, adottando, di concerto con il Titolare, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;



Sub responsabili

Per l'esecuzione dei suoi servizi, il responsabile del trattamento può avere bisogno di ricorrere ad altri fornitori i quali, se trattano i dati personali del titolare, devono essere nominati sub responsabili.

Il responsabile del trattamento può ricorrere ad un sub responsabile solo se è autorizzato dal titolare.

L'autorizzazione può essere:

- **Generale:** il responsabile può sempre nominare dei sub responsabili. Tuttavia, il titolare del trattamento può riservarsi il diritto di opporsi alla nomina del sub responsabile entro un termine concordato.
- **Specifica:** il responsabile deve necessariamente chiedere l'autorizzazione al titolare del trattamento prima di nominare un sub responsabile.

4. SUB-RESPONSABILI

Per l'esecuzione dell'attività, il Responsabile può avvalersi di Sub-responsabili.

- Designazione Sub-responsabili.** Se il Responsabile ritiene opportuno o necessario nominare Sub-responsabili è autorizzato sin d'ora a nominarli, con l'obbligo di inoltrare la relativa documentazione al Titolare. Il Titolare potrà opporsi entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del nominativo del Sub-responsabile, decorsi i quali il Sub-responsabile è da ritenersi accettato.
- Obblighi verso il Sub-responsabile.** Il Responsabile:
 - limiterà l'accesso del Sub-responsabile ai dati personali a quanto strettamente necessario per soddisfare gli obblighi del Responsabile ai sensi della Nomina; al Sub-responsabile sarà vietato l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
 - imporrà per iscritto ad ogni Sub-responsabile il rispetto di obbligazioni ed istruzioni equipollenti a quelle previste nella presente Nomina nella sua totalità, ivi incluso l'Allegato 1, nonché la possibilità di effettuare audit;
 - rimarrà pienamente responsabile nei confronti del Titolare per il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Nomina per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile che comporti una violazione degli stessi.
- Il MIMIT riconosce sin da ora che _____ opererà in qualità di sub-responsabile del trattamento.



Trasferimento dati personali

L'atto di nomina a responsabile del trattamento deve regolare il trasferimento di dati personali verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI

Il Titolare autorizza sin da ora il Responsabile a trasferire, qualora necessario, i dati personali trattati per suo conto al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Il Responsabile dovrà assicurare e garantire che il trattamento avvenga verso Paesi terzi e Organizzazioni internazionali che garantiscano un livello di sicurezza e protezione adeguato, basando il trasferimento stesso su una decisione di adeguatezza della Commissione UE o su altri meccanismi di garanzia (quali ad es. Clausole Contrattuali Standard o Binding Corporate Rules) oppure su una delle deroghe previste dalla normativa vigente.



Indennità/ manleva

Ai sensi dell'art. 82 GDPR, il responsabile del trattamento è responsabile dei danni causati solo se non ha rispettato gli obblighi imposti dal GDPR o se ha agito al di fuori o in contrasto con le istruzioni legittime del titolare.

6. MANLEVA

Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (e ciascuno dei suoi rispettivi dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante da o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile degli obblighi della normativa applicabile o delle disposizioni contenute nella presente Nomina.

L'implementazione da parte del Responsabile delle misure tecniche e organizzative previste dal presente atto sarà effettuata nell'ambito delle attività contrattualmente pattuite e del relativo corrispettivo.



Sanzioni per mancata nomina

- Il Garante Privacy ha sanzionato una Regione con una sanzione amministrativa da 75.000 Euro per la mancata nomina di un responsabile di trattamento. La Regione aveva affidato la gestione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie a una società cooperativa che forniva un servizio call center.
- In Polonia, l'Autorità Garante ha sanzionato, per oltre 9.000,00 euro, un Comune che aveva affidato in outsourcing il servizio con cui veniva reso il bollettino comunale, senza procedere alla nomina formale del fornitore ai sensi dell'art. 28 GDPR.
- Il Garante Privacy ha sanzionato un titolare per 84.000,00 euro per mancata nomina di un responsabile del trattamento che metteva a disposizione una piattaforma per l'iscrizione di partecipanti ai concorsi di selezione.



TRATTAMENTO DATI: La comunicazione e la diffusione dei dati personali in ambito pubblico

La comunicazione e la diffusione dei dati personali in ambito pubblico

La principale fonte del diritto nazionale che prevede una serie di obblighi di pubblicazione di documenti, dati e informazioni da parte della pubblica amministrazione è il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, c. d. "decreto trasparenza".

In particolare, l'art. 26, comma 2, del decreto trasparenza stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro - tra cui figurano gli atti di attuazione delle misure PNRR.

Deve essere pubblicato, inoltre, l'elenco complessivo dei soggetti beneficiari di tali atti.

Tale pubblicazione costituisce, ai sensi dell'art. 26, comma 3, *“costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario”*, tanto che la *“mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse»*.

L'adempimento di tale obbligo, congiunto con le previsioni del prima menzionato art. 34 del Regolamento UE 2021/241, richiede all'Unità di missione e alle Direzioni generali titolari di misure PNRR di garantire che vi sia piena trasparenza sui beneficiari delle risorse PNRR, anche in virtù del loro ruolo di vigilanza sull'operato dei Soggetti attuatori e gestori, cui sono legate da convenzioni e/o accordi comunque denominati.



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza

La strategia di data governance delineata a livello nazionale si propone di sfruttare il patrimonio informativo della PA secondo due principali direttrici:

1. condividere i dati tra le pubbliche amministrazioni, perché possano essere utilizzati nell'ambito dei fini istituzionali propri di ciascuna amministrazione;
2. rendere disponibili i dati della PA in formato aperto (open data), consentendo il riutilizzo dei dati da parte di chiunque e per qualunque scopo, anche commerciale (purché non vi siano particolari restrizioni).



Le Linee guida del Garante Privacy

Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web

(Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011)

Registro dei provvedimenti
n. 088 del 2 marzo 2011



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

TRATTAMENTO DATI: Condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni e open data

Condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni

L'art. 50 del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) individua gli obblighi posti a carico delle pubbliche amministrazioni volti a consentire la fruizione e il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico.

La norma in esame, innanzitutto, prevede che i dati delle pubbliche amministrazioni devono essere formati, raccolti, conservati in modo tale da renderli accessibili e disponibili, così da consentirne la fruizione e la riutilizzazione, sia alle altre pubbliche amministrazioni, che ai privati.

È previsto che ciascuna amministrazione, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e dei limiti al diritto di accesso stabiliti dall'art. 24 della L. n. 241/1990, renda accessibile e fruibile alle altre amministrazioni qualunque dato trattato, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, eccetto quelli necessari per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

TRATTAMENTO DATI: Condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni e open data

Open data

L'attenzione agli open data delle pubbliche amministrazioni si sviluppa in ambito europeo a partire dall'adozione della direttiva (CE) 2003/98, con la quale è stato introdotto l'obbligo per gli enti pubblici degli stati membri dell'UE di mettere a disposizione i propri dati e rispettivi metadati in qualunque formato e, quando possibile, in formato aperto e leggibile meccanicamente.

La direttiva (CE) 2003/98 oggi è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2019/1024 che ha elevato la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico a obiettivo strategico dell'Unione. Affinché la diffusione dei dati messi a disposizione del settore pubblico avvenga in condizioni eque e non discriminatorie, dunque, si prevede il preciso obbligo in capo agli Stati membri di formare dati di tipo aperto.

Per quanto concerne la disciplina nazionale, il Codice dell'amministrazione digitale, all'art. 1, comma 1, lett. l-ter, definisce i "dati di tipo aperto" come quei dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1. sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2. sono accessibili in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico e sono provvisti dei relativi metadati;
3. sono resi disponibili gratuitamente oppure ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione (salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36).

L'amministrazione è sempre tenuta, quindi, a rendere disponibile il proprio patrimonio informativo di dati e documenti digitali con licenze di tipo aperto che consentano il riuso (anche commerciale) e la maggiore elaborazione possibile, nel rispetto esclusivamente della riservatezza dei dati personali e delle altre norme vigenti sulla confidenzialità di determinate categorie di informazioni.



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

TRATTAMENTO DATI: Le modalità di pubblicazione dei dati PNRR MIMIT

Le modalità di pubblicazione dei dati PNRR MIMIT

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi innanzi indicati, sono poste in essere le seguenti azioni:

- d'intesa con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero, curare l'integrazione, tramite rimandi incrociati, tra le Sezioni 'Amministrazione trasparente' e 'Attuazione PNRR' del sito web istituzionale;
- provvedere all'utilizzo, a fini della trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti effettuati con risorse PNRR, dei dati già presenti nel portale istituzionale Italia Domani nell'apposita sezione denominata "Catalogo Open data Italia Domani".

Istruzioni operative adottate il 6 novembre 2023

The image shows the cover of a document titled "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Nota UdM PNRR 12/2023". The cover is blue and features the logos of the Ministero delle Imprese e del Made in Italy, the European Union (Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU), and Italiadomani. The text on the cover includes the title, the subtitle "Nota UdM PNRR 12/2023", and the phrase "Istruzioni operative in materia di". Below this, there are three numbered points: 1. Obblighi di comunicazione dell'Amministrazione titolare, dei Soggetti attuatori e gestori, dei destinatari finali delle risorse PNRR ex art. 34 REG. UE 2021/241. 2. Modalità di divulgazione delle informazioni su bandi e opportunità. 3. Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti. Open data.



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Grazie per l'attenzione

ebelisario@e-lex.it




**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



La revisione del PNRR e RepowerEU - MIMIT




Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

TIMELINE



24 novembre 2023

CE pubblica proposta per una nuova Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) che modifichi la CID del 13.07.2021 relativa al PNRR dell'Italia (pubblicazione di proposta di **nuovo Allegato CID con revisioni PNRR e nuove misure REPowerEU**)



A giorni

Assessment della CE relativo alle Misure PNRR rendicontate nella **quarta richiesta** di pagamento dell'Italia alla CE (**4a Rata**)



8 dicembre 2023

Nuova decisione di esecuzione del Consiglio (CID) che modifica la CID del 13.07.2021 relativa al PNRR dell'Italia



Entro 31 dicembre 2023

Nuovi **Operational arrangements** tra la Commissione Europea e l'Italia su revisione PNRR e RepowerEU



Entro 31 dicembre 2023

Quinta richiesta di pagamento dell'Italia alla CE (**5a Rata**)



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Misure PNRR MIMIT

PNRR

19,648 mld €

+

Revisione PNRR
novembre 2023

- Nuove misure PNRR e REPowerEU

9,293 mld €

=

28,941 mld €

+

PNC

Piano Nazionale Complementare

7,68 mld €

=

TOTALE

36,621 mld €



Nuove misure PNRR e REPowerEU

- *Transizione 5.0 (M7)*
- *Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche (M1C2)*
- *Sostegno alle PMI per l'autoproduzione da FER (M7)*
- *Scale-up Finanziamento di start-up (Digital Transition Fund)*
- *Riforma degli incentivi (M1C2)*

6,363 mld €

+

2,5 mld €

+

320 mln €

+

100 mln €

+

10 mln €

=

9,293 mld €



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Importi PNRR + REPowerEU

REPowerEU + nuove misure PNRR: dettaglio per misura


PNRR MIMIT	19,648 mld €	+
REPowerEU MIMIT	6,683 mld €	+
Nuove misure PNRR	2,610 mld €	=
TOTALE	28,941 mld €	




Alcune modifiche

- “Rinnovabili e Batterie” trasformata → in *facility* + “aumento ambiziosità”
- “Supporto a startup trasformata” → in *facility*
- “Finanziamento di startup” trasformata → in *facility* + *scale up* di 100 mln €
- “Centri di trasferimento tecnologico” → accolti nuovi Target per evitare doppio finanziamento al livello di Stato Membro

Altre misure MIMIT hanno subito una lieve modifica interpretativa





Facility

Peculiarità misura in Facility:



- Stipula di un *implementing agreement* con il soggetto che gestisce la Facility (soggetto gestore)
- Contemporaneo trasferimento di tutte le risorse finanziarie al soggetto gestore
- *Legal financial agreements* tra il soggetto gestore e i beneficiari finali per il 100% delle risorse a valere sulla misura.
- Completamento investimenti dopo il 2026




Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



M1C2

Investimento 1 Transizione 4.0



13,381 mld €

- Convezione MIMIT ADE per controlli ex art.11 c.2 bis dl 13/2023

Attuatore

- MIMIT (diretta)

Investimento 4 Tecnologia satellitare ed economia spaziale

1,487 mld €

Attuatore

- Agenzia spaziale italiana
- Agenzia Spaziale Europea

Investimento 5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive

750 mln €

Attuatore

- Invitalia




Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



M1C2

Investimento 6

Nuovo

Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche

2,5 mld € di cui

2 mld € tecn. Net Zero
0,5 mld € CdS produttivi

Attuatore

- Invitalia

Riforma 3

Nuovo

Riforma degli incentivi

10 mln €

Riforma 1

Riforma del sistema di proprietà industriale

Investimento 6.1

Investimento nel sistema della proprietà industriale



30 mln €

Attuatori

- POC Invitalia
- Brevetti (+) Invitalia
- UTT (diretta UIBM)
- KNOWLEDGE SHARE
- Brevetti e Marchi (diretta)



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



M2C2

Investimento 5.1



Rinnovabili e batterie - manifattura:

- fotovoltaico/eolico
- batterie

1 mld €

Attuatore

- Invitalia




Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



M2C4+M4C2 per il rafforzamento mercato dei capitali

Aumento risorse

M2C2 - Investimento 5.4
Supporto a start up
e venture capital attivi
nella transizione
ecologica



250 mln €

- Aperto

Attuatore
• CDP Venture
Capital

M4C2- Investimento 3.2
Finanziamento di
Start-up (digitali)



300 mln € + 100 mln €

- Aperto

Attuatore
• CDP Venture
Capital




Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



M4C2

Investimento 2.1

Importanti Progetti di
Comune interesse
Europeo (IPCEI)

1,5 mld €

Attuatore

- MIMIT (diretta)

Investimento 2.2

Partenariati
Horizon Europe



200 mln €

Attuatore

- MIMIT (diretta)

Investimento 2.3

Potenziamento centri di
trasferimento tecnologico

350 mln €

Regia con
attuatori




Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



M5C1

Investimento 1.2

Creazione di imprese femminili



400 mln €

- Sportello NITO / Smart & Start Aperto

Attuatore

- Invitalia




Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA




M7 REPowerEU

Investimento 13
Transizione 5.0

Nuovo

6,363 mld €



Attuatore

- MIMIT (diretta)

Investimento 14

Nuovo

**Supporto alle PMI per
autoproduzione di energia di
fonti rinnovabili**

320 mln €



Attuatori

- Invitalia



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Il Capitolo REPower EU - obiettivi

Risparmiare energia

Sostituire rapidamente i combustibili fossili per accelerare la transizione all'energia pulita

Supportare tecnologie *green net zero*

Diversificare approvvigionamenti



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA


Avanzamento M&T MIMIT

al 30/09/2023

Target e Milestone previsti e completati per semestre di scadenza



Tasso di completamento di M&T EU sul totale



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA


IV Rata* - 30/06/2023

*Assessment UE in corso

M5C1 - 18
Almeno 700 imprese beneficiare di un sostegno




Tot. risorse: 400 mln



M4C2 - 12
Elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI




Tot. risorse: 1,5 mld



M1C2 - 22
Aggiudicazione appalti pubblici per progetti spaziali e tecnologie satellitari



Tot. risorse: 1,487 mld



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

V Rata - 31/12/2023

M1C2 - 29

Almeno 40 Contratti di Sviluppo approvati

Scadenza: 31/12/2023



Aggiornamento al 23/11/2023

M1C2 - 4

Riforma del codice della proprietà industriale ✓

Scadenza: 30/09/2023

- ✓ 1 Dicembre 2022
- ✓ 24 luglio 2023
- ✓ 8 agosto 2023
- ✓ 22 agosto 2023
- ✓ 26 settembre 2023

Approvazione disegno di legge in CDM

Il disegno di legge prende efficacia

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Pubblicazione strumenti attuativi sul sito istituzionale del Ministero

Decreto interministeriale MIMIT-MIUR di adozione delle linee guida previste dal comma 5 del nuovo articolo 65 del CPI



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

% di spesa dichiarata sostenuta vs totale risorse PNRR MIMIT



Nota: Fonte ReGiS, aggiornato al 31/10/2023





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero delle Imprese e del Made in Italy



Paolo Casalino, Direttore generale Unità di missione PNRR



Via Molise, 2 - 00187 Roma



06 4705 2114



pnrr@mise.gov.it